

**CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Consiglio Nazionale Forense, riunito in seduta pubblica, nella sua sede presso il Ministero della Giustizia, in Roma, presenti i Signori:

- Avv. Patrizia CORONA	Presidente f.f.
- Avv. Federica SANTINON	Segretario f.f.
- Avv. Enrico ANGELINI	Componente
- Avv. Giovanni BERTI ARNOALDI VELI	Componente
- Avv. Giampaolo BRIENZA	Componente
- Avv. Paola CARELLO	Componente
- Avv. Biancamaria D'AGOSTINO	Componente
- Avv. Francesco DE BENEDITTIS	Componente
- Avv. Paolo FELIZIANI	Componente
- Avv. Antonino GALLETTI	Componente
- Avv. Francesco PIZZUTO	Componente
- Avv. Demetrio RIVELLINO	Componente
- Avv. Lucia SECCHI TARUGI	Componente
- Avv. Giovanni STEFANI'	Componente
- Avv. Antonello TALERICO	Componente

con l'intervento del rappresentante il P.G. presso la Corte di Cassazione nella persona del Sostituto Procuratore Generale dott.ssa Mariella De Masellis ha emesso la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto in proprio dall'avv. [RICORRENTE], nato a [OMISSIS] il [OMISSIS], del Foro di Mantova (C.F. [OMISSIS]), pec [OMISSIS], elettivamente domiciliato presso il proprio studio in [OMISSIS] avverso la decisione del Consiglio Distrettuale di Disciplina di Brescia resa il 25.11.2021, depositata e notificata il 17.02.2022, con la quale è stata comminata la sanzione della sospensione dall'esercizio professionale per la durata di mesi due per violazione degli articoli 9, 2° comma, 63 n. 1 e 64 n. 2 del Codice Deontologico Forense;

per il ricorrente nessuno è comparso;

Per il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Mantova, regolarmente citato, nessuno è presente;

Il Consigliere relatore avv. Paolo Feliziani svolge la relazione;
Inteso il P.G., il quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;

FATTO

L'avv. [RICORRENTE] è stato citato a giudizio disciplinare per rispondere delle condotte di cui al seguente capo di incolpazione:

1) *Perché, in spregio ai doveri di probità, dignità e decoro nella salvaguardia della propria reputazione e dell'immagine della professione forense, prescritti dall'art. 9 n. 2 CDF, non ha pagato all'esponente [AAA] numerose mensilità dell'assegno di mantenimento di questa e dei figli minori, di cui una disabile e vieppiù non ha rimborsato le spese mediche e scolastiche dei figli stessi, costringendo la stessa esponente a promuovere iniziative giudiziarie sfociate nella vendita all'asta dei beni staggiti al debitore, per il parziale recupero di quanto ad essa dovuto, e, vieppiù, seguita a non pagare dal giugno 2017 i medesimi assegni e ad eludere il rimborso delle spese mediche e scolastiche in favore dei figli predetti, assumendo ciò rilevanza disciplinare che, per modalità e gravità, è tale da compromettere la dignità della professione e dell'affidamento dei terzi, con ciò violando altresì le norme contenute negli articoli 63 n. 1) e 64 n. 2) CDF.*

Fatti accaduti in Mantova da luglio 2016 al giugno 2017 e che si protraggono a tutt'oggi limitatamente al pagamento degli assegni di mantenimento e in data 4/4/2017 segnatamente all'incanto dei beni pignorati di cui venne assegnata la sola auto, mentre altri beni restarono invenduti.

2) *Perché, in spregio ai doveri di probità, dignità e decoro nella salvaguardia della propria reputazione e dell'immagine della professione forense, prescritti dall'art. 9 n. 2 CDF, ha, nel corso di un'esecuzione mobiliare, sottratto all'incanto, peraltro già formalmente eseguito, la motocicletta [OMISSIS] modello [OMISSIS] arrecando all'Istituto Vendite Giudiziarie di Mantova ([BBB] S.r.l.) un danno di € 3.432,00 per il cui fatto l'avv. [RICORRENTE] è stato denunciato, in data 5/4/2017, alla Stazione dei Carabinieri di Borgo Virgilio e con ciò violando vieppiù la disposizione normativa contenuta nell'art. 63 n. 1) CDF.*

Fatto accaduto in Mantova il 3/4/2017 e che si protrae a tutt'oggi.

3) *Perché, in spregio ai doveri di probità, dignità e decoro nella salvaguardia della propria reputazione e dell'immagine della professione forense, prescritti dall'art. 9 n. 2 CDF, ha dolosamente danneggiato l'autovettura modello Opel Vaio di proprietà dell'esponente ed adattata per il trasporto della figlia disabile, mediante effrazione di alcuni cristalli del mezzo, provocando alla istante un danno ingiusto e non ancora rifiuto dell'ammontare di circa € 6.800,00, assumendo ciò rilevanza disciplinare che, per modalità e gravità, è tale da compromettere la dignità della professione e dell'affidamento dei terzi, con ciò violando altresì le norme contenute nell'art. 63 n. 1) CDF e nell'art. 64 n. 2) CDF.*

Fatto accaduto in Mantova il 16/8/2016, che si protrae a tutt'oggi riguardo alla mancata rifusione del danno.

4) Perché, in spregio ai doveri di probità, dignità e decoro nella salvaguardia della propria reputazione e dell'immagine della professione forense, prescritti dall'art. 9 n. 2 CDF, ha subito un provvedimento da parte del Presidente del Tribunale di Mantova che, con decreto dell'8/6/2017, per il medesimo fatto di cui al capo precedente, è stato condannato a risarcire i danni ex art. 709 c.p.c. nella misura di € 2.500,00 con gli interessi legali di cui, a tutt'oggi, è debitore, con ciò violando altresì la norma contenuta nell'art. 63 n. 1 CDF.

Fatto accaduto in Mantova l'8/6/2017, che si protrae a tutt'oggi riguardo al mancato pagamento.

5) Perché, in spregio ai doveri di probità, dignità e decoro nella salvaguardia della propria reputazione e dell'immagine della professione forense, prescritti dall'art. 9 n. 2 CDF, pendono nei di lui confronti avanti il Tribunale di Mantova numerosi procedimenti penali, risultanti dalle certificazioni ex art. 335 c.p.p., ottenute dall'esponente presso la Procura della Repubblica di Mantova e, in particolare, il procedimento promosso per violazione degli obblighi di assistenza familiare ex art. 570 c.p., con udienza dibattimentale fissata per il 12/9/2019 e di cui non si conosce l'esito, nonché per i seguenti, ulteriori fatti criminosi: art. 372 c.p. denuncia del 4/2/2016; art. 338 bis c.p. e art. 338 c.p. denuncia dell'1/7/2016; art. 572 c.p., art. 595 c.p. e art. 612 c.p. denuncia del 1/1/2016; art. 612 c.p., art. 635 comma 2 c.p. denuncia del 16/8/2016; art. 610 c.p. e art. 660 c.p. denuncia del 22/9/2016; art. 388 c.p. denuncia del 25/7/2016; art. 3 legge 54/2006 denuncia del 13/7/2016, la cui sussistenza è suscettibile di compromettere l'immagine dell'avvocatura quale entità astratta con contestuale perdita di credibilità della categoria e con ciò violando altresì le norme contenute nell'art. 63 n. 1 CDF.

Fatti accaduti in Mantova nelle date corrispondenti alle denunce.

6) Perché, in spregio ai doveri di probità, dignità e decoro nella salvaguardia della propria reputazione e dell'immagine della professione forense, prescritti dall'art. 9 n. 2 CDF, ha incautamente ritratto fotograficamente e filmato la figlia minore disabile, allora tredicenne, tanto da indurre il Presidente del Tribunale di Mantova a stabilire nel proprio provvedimento del 21/11/2017 l'ordine di non ritrarre, con qualunque mezzo [CCC] quando è anche solo parzialmente svestita e, comunque, di non divulgare foto di essa sui social network e con ciò violando altresì le norme contenute nell'art. 63 n. 1 CDF.

Fatti accaduti in Mantova nell'anno 2017."

La vicenda in esame trae origine da un esposto presentato in data 20.06.2017 dalla Sig.ra [AAA], moglie separata dell'avv. [RICORRENTE], al COA di Mantova mediante il quale la stessa segnalava talune condotte tenute dall'avv. [RICORRENTE] nell'ambito dei loro

rapporti familiari violative, a suo parere, dei doveri imposti dal Codice Deontologico. In particolare l'esponente evidenziava che: *i*) l'ex coniuge si era reso responsabile del volontario danneggiamento dell'autovettura di proprietà della moglie attrezzata per il trasporto della figlia affetta da grave disabilità, in conseguenza del qual fatto il consulente nominato dal Tribunale aveva ritenuto opportuno suggerire l'affidamento esclusivo di entrambi i figli alla madre, il che aveva contribuito ad ulteriormente acuire le conflittualità tra i coniugi; *ii*) da oltre un anno (e dunque dal 1° semestre 2016) l'avv. [RICORRENTE] non versava l'assegno di mantenimento sia alla moglie che ai due figli, nonché le spese mediche e scolastiche di questi ultimi; *iii*) nei confronti dell'avv. [RICORRENTE] pendevano numerosi procedimenti penali per violazione degli obblighi di assistenza familiare ed altre ipotesi delittuose commesse in danno dei propri familiari; *iv*) nell'ambito delle procedure esecutive che la sig.ra [AAA] si era vista costretta a promuovere per il recupero dei crediti alimentari l'avv. [RICORRENTE] aveva sottratto volontariamente alcuni dei beni pignorati (una moto di grossa cilindrata ed il mobilio del proprio studio professionale) e, anziché onorare i propri debiti nei confronti di moglie e figli, aveva ricomprato dall'aggiudicatario l'autovettura pure pignorata; *v*) le plurime iniziative giudiziarie intentate dall'avv. [RICORRENTE] nei confronti della moglie, sempre per questioni attinenti i rapporti economico-familiari, avevano costretto l'esponente, priva di occupazione anche perché costretta ad occuparsi della figlia disabile e le cui uniche entrate erano costituite dall'assegno di mantenimento e da una modesta pensione di cui era beneficiaria la figlia [CCC], ad impiegare parte delle proprie modeste risorse per resistere alle azioni che il marito, in quanto avvocato, ben poteva promuovere in proprio mentre lei era costretta a rivolgersi ad un legale sostenendo i conseguenti relativi costi.

Debitamente informato in data 27.06.2017 della segnalazione presentata a suo carico l'avv. [RICORRENTE] si limitava a replicare che il Tribunale di Mantova con provvedimento 16.06.2017 aveva affidato entrambi i figli, [DDD] ed [CCC], ai Servizi sociali in ragione dell'impossibilità di gestirli consensualmente, precisando altresì che tutti i contenziosi che lo vedevano contrapposto alla moglie erano stati promossi da quest'ultima e non da lui che mai aveva citato in giudizio o denunciato la coniuge.

In data 25.09.2017 la sig.ra [AAA] presentava un'integrazione del precedente esposto con la quale sostanzialmente ribadiva quanto già segnalato precisando di essere creditrice dell'avv. [RICORRENTE] dell'importo complessivo di € 39.300,00 (di cui € 30.000,00 per assegni di mantenimento e spese straordinarie non pagate dal marito, € 6.800,00 per il danneggiamento dell'autovettura, € 2.500,00 per condanna irrogata dal Tribunale in relazione all'episodio del danneggiamento) e segnalando altresì che l'avv. [RICORRENTE], oltre ad aver riacquistato dalla società che se ne era resa aggiudicataria al prezzo di €

8.500,00 la vettura che gli era stata pignorata pagandola € 15.000,00, piuttosto che far fronte ai propri obblighi alimentari addirittura ne aveva comprata anche un'altra "*decappottabile per il suo divertimento*". Concludeva auspicando un provvedimento disciplinare di tipo interdittivo, formulando una generica riserva di danni nei confronti sia del COA di Mantova che del C.D.D. di Brescia.

Anche di tale integrazione veniva notiziato l'avv. [RICORRENTE].

In data 12.12.2017 la sig.ra [AAA] produceva un'ulteriore supplemento delle precedenti segnalazioni rappresentando che l'avv. [RICORRENTE] aveva tenuto comportamenti ingiuriosi e minacciosi nei confronti dei propri legali avv. [EEE] e avv. [FFF]; che rovistava nella spazzatura della moglie recuperando scontrini e documenti di spesa che poi rivendicava come propri; che promuoveva giudizi avanti al Giudice di Pace costringendola ad incaricare un legale per la propria difesa salvo poi non iscriverli a ruolo; che allorquando aveva con sé la figlia [CCC] trascurava le particolari esigenze alimentari nonché quelle più strettamente personali della stessa esponendola anche in luoghi pubblici alla riprovazione dei presenti e riportandola a casa in precarie condizioni igieniche; infine, che aveva ritratto la figlia tredicenne nuda ed in posizioni provocanti filmandone anche le parti intime (foto e filmati che l'esponente non allegava per tutelare la dignità della figlia).

Con nota dell'8.01.2018 anche di tale seconda integrazione veniva data debita notizia all'avv. [RICORRENTE] il quale faceva presente che le doglianze oggetto della segnalazione della sig.ra [AAA] erano già state dalla stessa rappresentate in epoca antecedente al deposito del detto atto al Tribunale di Mantova che le aveva vagliate peraltro disattendendo le richieste della [AAA].

Con provvedimento 16.01.2019 il CDD di Brescia, cui il COA di Mantova aveva trasmesso il fascicolo concernente l'esposto presentato dalla sig.ra [AAA] e le successive integrazioni, deliberava l'avvio della fase istruttoria preliminare costituendo la relativa Sezione e nominando il Consigliere istruttore, del che con nota 25.01.2019 veniva data comunicazione all'avv. [RICORRENTE] con invito a presentare osservazioni e deduzioni difensive. Nessuna difesa perveniva nel termine assegnato da parte dell'avv. [RICORRENTE] che pur aveva richiesto e ottenuto copia dell'incarto.

Con nota 22.03.2019 il Consigliere istruttore convocava per il giorno 17.04.2019 il segnalato, audizione poi rinviata al 12.06.2019. In tale sede l'avv. [RICORRENTE] rappresentava: *i*) di aver pagato i mantenimenti di moglie e figli fino al giugno 2017 posto che la moglie aveva pignorato la sua autovettura ed incassato la somma ricavata dalla vendita; *ii*) di aver danneggiato l'autovettura della moglie, ma limitatamente alla sola rottura dei cristalli ritenendosi pertanto estraneo alla pretesa rifusione delle spese per le ulteriori riparazioni della carrozzeria; *iii*) di non aver sottratto i beni pignorati in quanto il Giudice dell'esecuzione

aveva revocato l'ordinanza di vendita degli stessi, ivi compresa la motocicletta erroneamente posta in vendita dall'Istituto a ciò delegato, nonostante l'anzidetta revoca; iv) relativamente al procedimento penale per violazione degli obblighi familiari, la cui udienza dibattimentale era fissata per il 12.09.2019, evidenziava l'avv. [RICORRENTE] a propria discolpa e giustificazione che nonostante in data 1.09.2015 la moglie avesse firmato una transazione che prevedeva il pagamento dell'arretrato in quella sede quantificato in € 8.215,00 in cinque rate, il successivo 16.09.2015 la stessa aveva iscritto ipoteca per € 800.000,00 sui cespiti immobiliari del marito a quel momento non in mora nei pagamenti, iscrizione che gli aveva precluso ogni possibilità di accesso al credito bancario e determinato la richiesta di rientro immediato degli affidamenti e finanziamenti, sicché da quel momento si era visto costretto ad impegnare tutte le proprie risorse finanziarie, sia dell'attività professionale che di altra provenienza (proprietà immobiliari e azienda agricola) al rientro, cui fino a quel momento aveva destinato circa € 90.000 restando ancora esposto per circa € 42.000; quanto agli ulteriori procedimenti penali citati nei vari esposti precisava l'avv. [RICORRENTE] che erano stati tutti archiviati, eccezione fatta per quello relativo agli alimenti dei figli minori ancora *sub iudice*; dichiarava altresì di essere creditore della moglie per circa € 10.000 per spese legali, nonché per la quota parte delle spese di una CTU espletata nel giudizio civile poste a carico solidale delle parti e da lui anticipate per intero; contestava, ancora, la circostanza che la moglie non potesse avere un'occupazione lavorativa perché incompatibile con le esigenze di assistenza della figlia [CCC] atteso che quest'ultima quotidianamente trascorrevva otto ore al giorno, per undici mesi l'anno, presso l'Istituto [OMISSIS]; denunciava altresì che la moglie poche settimane prima della separazione aveva venduto ai propri genitori per un prezzo irrisorio un appartamento sito a Firenze dal quale percepiva una rendita mensile di € 1.000,00, nonché che gli stessi genitori le versavano mensilmente € 1.400,00; ammetteva di aver riacquistato dall'aggiudicatario la vettura [OMISSIS] che gli era stata pignorata precisando tuttavia di averlo fatto per disporre di un mezzo idoneo al trasporto della figlia [CCC]; respingeva, infine, le accuse di maltrattamento nei confronti dei figli, peraltro escluse dal giudice civile; ribadiva, da ultimo, di aver assolto ai propri obblighi alimentari nei confronti della moglie e dei figli fino a quando, a causa dell'iscrizione ipotecaria, aveva dovuto destinare alle banche tutte le proprie entrate. Successivamente a tale audizione l'avv. [RICORRENTE] con lettera accompagnatoria 18.07.2019 produceva numerosi documenti a sostegno e conferma delle proprie argomentazioni.

All'esito, il Consigliere istruttore depositava una dettagliata relazione ripercorrendo tutti i passaggi tanto delle plurime segnalazioni presentate dalla sig.ra [AAA] quanto delle deduzioni difensive svolte dall'avv. [RICORRENTE], analizzando i numerosi documenti *hinc*

et inde prodotti, a conclusione della quale, ravvisando nelle condotte dell'avv. [RICORRENTE] plurime violazioni delle norme deontologiche, proponeva alla Sezione l'approvazione del capo di incolpazione.

La Sezione nella seduta del 2.10.2019 approvava i capi di incolpazione come sopra riportati. In esito alla relativa comunicazione l'incolpato chiedeva di essere nuovamente audito dal Consigliere istruttore per meglio illustrare le mole di documenti giudiziari già prodotti, tali a suo dire di travolgere e sovvertire in maniera inconfutabile le incolpazioni mossegli. L'incombente veniva espletato in data 27.11.2019. In tale sede l'avv. [RICORRENTE] contestava ciascun capo di incolpazione sostanzialmente ribadendo di aver interrotto il pagamento degli alimenti dal giugno 2017 per la mancanza di liquidità conseguente alla revoca degli affidamenti bancari determinata dall'iscrizione ipotecaria, cui aveva fatto seguito, nel marzo 2018, un pignoramento immobiliare eseguito dalla moglie, fatti che avevano avuto pesanti ripercussioni anche nella conduzione dell'impresa agricola dallo stesso gestita in quanto, privato delle linee di credito e della possibilità di scontare le fatture per la vendita dei prodotti agricoli, non aveva potuto onorare i debiti verso i propri fornitori. Ribadiva che la sottrazione dei beni pignorati era conseguenza di un errore da parte dell'IVG che, seppur informato, non aveva tenuto conto della disposta sospensione della procedura esecutiva, ed altresì che il credito di € 2.500,00 della sig.ra [AAA] trovava compensazione con l'avvenuto pagamento da parte sua dell'intero importo della CTU pari ad € 4.577,00 e posto a carico solidale di entrambi i coniugi. Quanto al procedimento penale deduceva che in data 12.09.2019 era intervenuto decreto di archiviazione del Giudice di Pace di Mantova. Con riguardo infine alle fotografie della figlia [CCC] precisava che le stesse erano state da lui scattate solo per essere inviata alla moglie e non a terzi soggetti.

Il Consigliere istruttore, non ravvisando nelle difese prodotte dall'incolpato elementi tali da escludere la rilevanza disciplinare delle condotte ascritte, formulava richiesta di rinvio a giudizio nonché di integrazione del capo di incolpazione sub 2) con l'indicazione, oltre che della motocicletta [OMISSIS], anche degli ulteriori beni non rinvenuti dall'IVG, segnatamente il mobilio dello studio professionale come indicati nel capo di imputazione del relativo procedimento penale.

La Sezione deliberava in conformità e in data 6.05.2021 il Presidente di Sezione, integrato il capo di incolpazione come da richiesta dell'Istruttore, emetteva decreto di citazione per l'udienza del 28.06.2021 indicando quali testimoni da escutere l'esponente sig.ra [AAA] e gli addetti dell'IVG [OMISSIS] e [OMISSIS].

Il 6.05.2021 l'avv. [RICORRENTE] chiedeva che l'udienza venisse videoregistrata, istanza accolta dal Presidente di Sezione. In vista di tale udienza l'incolpato produceva una memoria a data 22.06.2021 dove riproponeva, sintetizzandole, le argomentazioni difensive già spese.

All'udienza del 28.06.2021 l'avv. [RICORRENTE] dava atto non esserci questioni preliminari; si procedeva all'escussione dei testi [AAA], [OMISSIS] e [OMISSIS] in esito alla quale il dibattimento veniva aggiornato al 19.07.2021 per l'audizione dell'incolpato e per consentire allo stesso di produrre in forma ordinata la copiosa documentazione che intendeva depositare, data poi spostata per ragioni d'ufficio prima al 26.07.2021 e quindi al 28.07.2021.

All'udienza del 28 luglio aveva luogo l'escussione dell'incolpato il quale produceva 25 documenti e, all'esito, il dibattimento veniva aggiornato all'11.10.2021 per la finale discussione con termine all'incolpato fino a 10 giorni prima per il deposito di atti e documenti comprensivi di indice.

Con pec 30.09.2021 (contraddistinta nel fascicolo con il numero progressivo 117) l'Avv. [RICORRENTE] inviava al C.D.D. ulteriori tre documenti costituiti dal verbale dell'accordo raggiunto dai coniugi in sede giudiziale in data 01.09.2015 quanto al pagamento degli arretrati, dal rogito della vendita da parte della [AAA] in favore dei propri genitori della rendita vitalizia dell'abitazione di Firenze, trasferimento intervenuto a suo dire poche settimane prima che la stessa promuovesse il giudizio di separazione, mediante la quale la sig.ra [AAA] si era privata di una rendita mensile di € 1.000,00 realizzando un corrispettivo di appena € 48.000, nonché dal successivo rogito con cui il detto immobile era stato poi rivenduto dai genitori per un prezzo "ufficiale" di € 235.000, in realtà di molto superiore. Con successiva pec del 06.10.2021 l'incolpato produceva il provvedimento del GIP di Mantova del 12.09.2019 di archiviazione per i reati di cui agli artt. 605, 612, 572 e 388 c.p. a lui ascritti. Il dibattimento, già calendarizzato per l'11.10.2021, veniva rinviato per ragioni d'ufficio a data da destinarsi e poi nuovamente fissato per il 26.11.2021. A tale udienza la Sezione dava atto dei documenti *medio tempore* inviati dall'avv. [RICORRENTE]; quest'ultimo svolgeva le proprie difese concludendo per il proscioglimento quanto ai capi di incolpazione 1), 2), 4), 5), 6) e chiedeva la sanzione minima quanto ai fatti di cui al capo 3).

All'esito della camera di Consiglio la Sezione deliberava di ritenere l'avv. [RICORRENTE] responsabile relativamente ai capi di incolpazione sub 1) e 3), assorbito il capo sub 4) nel capo sub 3), e di comminare la sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio della professione per mesi due; deliberava altresì non esservi luogo a provvedimento disciplinare in ordine ai capi di incolpazione sub 2), 5) e 6).

Nella motivazione della decisione, il cui esame viene in questa sede limitato ai soli capi di incolpazione per i quali è stata ritenuta sussistente la responsabilità disciplinare del prevenuto, rilevava il CDD quanto al capo 1) come risultasse dimostrato, ed ammesso dallo stesso incolpato, il mancato versamento dell'assegno di mantenimento in favore della moglie e dei figli minori, oltre all'omesso rimborso del 50% delle spese mediche e

scolastiche, non assumendo rilevanza la discordanza delle rispettive prospettazioni circa la decorrenza di tale inadempiente condotta (perpetrata, a detta dell'esponente, a far data dal giugno 2016 mentre, secondo l'incolpato, risalente al 2017) anche in considerazione del fatto -documentato dell'accordo transattivo intervenuto *inter partes* nel settembre 2015- che già nel 2014 e 2015 si erano verificate omesse contribuzioni da parte del marito. Non riteneva il CDD meritevole di approfondimento l'argomentazione adottata dall'incolpato a giustificazione del proprio inadempimento, e cioè che a seguito dell'iscrizione ipotecaria eseguita per un importo eccessivo e adducendo un titolo non corretto (per assegnazione dell'abitazione familiare anziché per assegno di mantenimento) all'avv. [RICORRENTE] erano state revocate le aperture di credito di cui godeva presso vari istituti bancari (BNL e Credit Agricole/Cariparma) essenziali per la conduzione dell'attività agricola di famiglia, in quanto tale iscrizione, che il CDD collocava temporalmente nel dicembre 2016, era intervenuta quando già vi era morosità preesistente e persistente, dunque non riconducibile alle difficoltà conseguenti alla dedotta revoca degli affidamenti bancari. Neppure riteneva rilevante il CDD la mancata tempestiva annotazione da parte della [AAA] della riduzione dell'iscrizione ipotecaria da € 800.000 ad € 180.000, disposta dal Tribunale di Mantova ad istanza del debitore con sentenza nel gennaio 2021, atteso che l'avv. [RICORRENTE] ben avrebbe potuto sollecitarla con le puntuali azioni previste dalla legge. Ciò che viceversa ad avviso del CDD assumeva rilievo sotto il profilo deontologico era la condotta pervicacemente tenuta dall'avv. [RICORRENTE] nel non far fronte alle obbligazioni alimentari su di lui gravanti, inadempimento che, per modalità e gravità, era senz'altro tale da compromettere la fiducia dei terzi nella capacità di assolvere ai propri doveri professionali, riflettendosi non solo sulla reputazione del professionista ma anche sull'immagine e sul prestigio della classe forense, imponendosi all'avvocato comportamenti individuali ispirati a valori positivi, immuni da ogni possibile giudizio di biasimo, etico, civile o morale. Osservava peraltro il C.D.D. che l'accesa conflittualità e la forte tensione creatasi tra i coniugi aveva certamente reso difficoltoso ogni chiarimento anche nei rapporti economici, ragion per cui la sanzione poteva essere contenuta nel minimo edittale previsto per il più grave degli illeciti deontologici contestati (art. 64, comma 2, CDF).

Quanto al capo di incolpazione sub 3) relativo al danneggiamento dell'autovettura dell'esponente ed alla mancata rifusione del danno materiale alla stessa cagionato, nel cui ambito la Sezione giudicante aveva ricondotto ed assorbito anche il capo sub 4) relativo al mancato pagamento del risarcimento ex art. 709 *ter* c.p.c. liquidato dal Tribunale di Mantova in relazione a tale episodio, osservava il CDD come la condotta fosse dimostrata *in primis* dalla confessione resa in punto dall'incolpato fin dalle prime fasi del procedimento, sempre reiterata nel successivo corso dello stesso e da ultimo anche in sede dibattimentale,

rilevando al contempo come il gesto, pur riconducibile ad un moto di rabbia, costituisse condotta riprovevole indicativa *ex se* di assoluta mancanza di autocontrollo, ancor più grave perché compiuta alla presenza dei due figli minori ovviamente spaventati dalla gestualità paterna, ed anche in considerazione del fatto che in conseguenza di tale episodio il Tribunale aveva temporaneamente sospeso gli incontri padre-figli disponendo per questi ultimi un periodo di osservazione da parte degli operatori addetti ai fini di valutare la ripresa dei rapporti con il genitore. A ciò si aggiungeva la mancata rifusione del danno arrecato all'autoveicolo della moglie pari ad € 6.800,00 che il CDD riteneva non risarcito ancora alla data della decisione, del pari di quello non patrimoniale liquidato dal Tribunale *ex art. 709 ter c.p.c.*, nessuna valenza riconoscendo alla difesa svolta in punto dall'incolpato che aveva addotto la compensazione tra tali obbligazioni risarcitorie ed i crediti vantati nei confronti della moglie vuoi per la liquidazione in suo favore delle spese processuali di vari giudizi, vuoi per aver egli fatto interamente fronte alle spese di una CTU posta a carico solidale di entrambi i coniugi. Nella qual condotta omissiva ad avviso del CDD doveva ravvisarsi violazione dei precetti di cui agli artt. 63 n. 1 e 64 n. 2 CDF.

Avverso tale decisione l'avv. [RICORRENTE] ha tempestivamente proposto impugnazione censurando il *dictum* del CDD di Brescia con riguardo ai capi di incolpazione di cui è stato ritenuto responsabile, sub 1), 3) e 4), quest'ultimo assorbito nel capo sub 3), con due distinti motivi.

Quanto al capo sub 1) denuncia anzitutto il ricorrente l'errore in cui è incorso il CDD laddove ha temporalmente ricondotto l'iscrizione ipotecaria per € 800.000,00 alla data del dicembre 2016, mentre la stessa risaliva ad oltre un anno prima, e cioè al settembre 2015, errore che ad avviso dell'incolpato demolisce il costrutto logico della decisione stravolgendone e smentendone il contenuto motivazionale fondato sull'assunto che al dicembre 2016 già vi era morosità persistente e che, pertanto, non poteva l'incolpato sostenere di non essere stato nelle condizioni di provvedere al mantenimento dei figli a causa della chiusura di ogni credito bancario. Viceversa, afferma il ricorrente, era stato proprio l'inopinata iscrizione ipotecaria del settembre 2015, errata nel titolo, spropositata nell'ammontare ed eseguita in un momento in cui egli non era inadempiente alle proprie obbligazioni stante l'accordo transattivo appena raggiunto con la moglie per ripianare l'arretrato in precedenza accumulato (concordemente definito in € 8.250,00 pari a 5 mensilità), che aveva determinato l'immediata revoca dei fidi bancari e la richiesta di rientro delle sue esposizioni ammontanti ad oltre € 150.000 ed in parte derivanti dai finanziamenti accesi dal [RICORRENTE] stesso per adeguare la sua casa alle disabilità della figlia, e la conseguente successiva segnalazione alla Centrale Rischio della Banca d'Italia che gli aveva inibito ogni possibilità di accedere al credito bancario per dieci anni. Non era stata dunque una scelta

volontaria quella di non adempiere alle proprie obbligazioni di mantenimento di moglie e figli, ma la diretta conseguenza di una oggettiva situazione di crisi finanziaria determinata dall'iniziativa della [AAA], e dunque una scelta "obbligata", animata anche dallo scrupolo, essendo egli ormai ultrasessantenne, di sollevare i figli dall'evenienza di ereditare debiti. Esclude quindi il ricorrente di aver commesso alcun illecito disciplinare, non senza rimarcare una volta ancora il comportamento "dissennato" dell'esponente la quale poche settimane prima di chiedere la separazione, al fine di rendersi nullatenente e poter chiedere gli alimenti al coniuge, aveva venduto ai propri genitori ad un prezzo irrisorio un attico nel centro storico di Firenze che le garantiva una rendita mensile di € 1.000,00.

Quanto al capo di incolpazione sub 3), relativo al danneggiamento dell'auto della moglie con l'effrazione dei vetri dei finestrini, pur riconoscendosi responsabile del fatto e consapevole del proprio deprecabile comportamento, il ricorrente esclude che l'episodio si sia svolto alla presenza dei figli (che erano nella sua vettura a decina di metri dal luogo del fatto) ed altresì che lo stesso abbia determinato alcun clamore, nessuno essendo stato ad esso presente, e chiede dunque il contenimento della sanzione nei minimi, anche tenuto conto dell'exasperato rapporto sussistente da anni tra i coniugi. Quanto, infine, alla contestazione della mancata rifusione dei danni e del risarcimento liquidato ex art. 709 *ter* c.p.c., ripropone la difesa già reiteratamente svolta in punto nel corso del procedimento, e cioè di aver pagato tali suoi debiti per compensazione con i crediti derivanti dalle condanne alla rifusione delle spese legali inflitte alla [AAA], a suo dire tutte documentate in atti.

Si sofferma il ricorrente, seppur brevemente, anche sui capi di incolpazione sub 2) e sub 5) pur non essendo ad essi conseguita alcuna affermazione di responsabilità disciplinare.

All'udienza del 21 marzo 2024 nessuno è comparso per il ricorrente.

Il rappresentante del Procuratore Generale ha concluso per il rigetto del ricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Quanto al motivo di ricorso relativo al capo di incolpazione sub 1), pur dovendosi dar atto che in effetti il CDD nella propria motivazione è incorso nell'errore denunciato dal ricorrente, verosimilmente avendo fatto confusione tra la nota di iscrizione dell'ipoteca, che in effetti risale al 29.09.2015 (R.G. n. [OMISSIS] e R.P. [OMISSIS]) e quella di annotazione a rettifica recante la correzione della descrizione del contenuto del titolo addotto, da "*Provvedimento di assegnazione di immobile*" a "*Provvedimento che dispone l'obbligo di concorrere nel mantenimento dei figli minori e del coniuge*" risalente al 22.12.2016, R.G. n. [OMISSIS], R.P. n. [OMISSIS] (come risultante dall'allegato alla comunicazione pec dell'avv. [RICORRENTE] del 25.11.2021), ritiene tuttavia questo Collegio che tale errore non vada ad inficiare la decisione impugnata risultando comunque corretto quanto addotto in motivazione dal CDD circa la sussistenza di una pregressa morosità alla data dell'iscrizione ipotecaria

(25.09.2015) se è vero, come è risultato vero e documentato dal verbale dell'udienza del 01.09.2015 avanti al giudice dott. [OMISSIS] nel giudizio RG. n. [OMISSIS]/2015 (in atti su produzione effettuata dall'incolpato stesso come allegato alla mail-pec del 3.09.2021), che anche a quel momento l'avv. [RICORRENTE] era in arretrato nell'assolvimento delle proprie pregresse obbligazioni nei confronti di moglie e figli per l'importo da entrambe le parti in tale sede riconosciuto di € 8.215,00 (pari a circa 5 mensilità), a nulla rilevando con riguardo a tale dato oggettivo, acclarato e pacifico, il fatto che per l'estinzione di tale arretrato sia stato convenuto un pagamento dilazionato in ragione di € 500,00 mensili (da aggiungersi al versamento degli assegni di mantenimento).

Fermo quanto sopra, ritiene questo Collegio che la statuizione circa la sussistenza della condotta di rilievo disciplinare ascritta al prevenuto al capo 1) di incolpazione sia corretta tanto per le considerazioni svolte nella motivazione (preesistenza di omesse contribuzioni risalenti al 2014-2015 pagate solo in parte dal marito a seguito della notifica di atto di precetto; non riconducibilità dell'inadempimento alla chiusura del credito bancario asseritamente conseguente alla iscrizione ipotecaria del 25 settembre 2015), quanto per le seguenti ulteriori ragioni, da valere anche quale integrazione della motivazione della decisione impugnata, facoltà consentita a questo Collegio quale giudice di merito e di legittimità.

Va anzitutto tenuto conto del fatto che a fronte del diritto alla percezione di un assegno di mantenimento per sé e per i figli minori era consentito alla [AAA] di garantire tale suo credito ed il corretto adempimento da parte del soggetto obbligato mediante iscrizione di ipoteca, sussistendo nel caso di specie concreto pericolo di inadempimento comprovato dalle pregresse reiterate morosità (Cass., Sez. III civ., ordinanza n. 1076 del 14.01.2023), tant'è che nel giudizio intentato dall'incolpato solo nel giugno 2018 e conclusosi con la sentenza del Tribunale di Mantova del [OMISSIS].01.2021 (dallo stesso prodotta in sede dibattimentale) l'avv. [RICORRENTE] non aveva richiesto la cancellazione dell'ipoteca bensì solo la riduzione dell'importo dell'iscrizione a garanzia da € 800.000 ad € 180.000.

Chiarita dunque la legittimità dell'iscrizione di ipoteca, e conseguentemente l'irrelevanza del fatto che a quel momento l'avv. [RICORRENTE] fosse in regola con i pagamenti (della mensilità corrente e della prima rata della dilazione concessa per l'arretrato), venendo all'esame dell'assunto prospettato dall'incolpato fin dalle sue prime difese, e sempre riproposto fino ad addurlo come motivo di impugnazione, secondo il quale tale iscrizione avrebbe determinato la revoca degli affidamenti bancari e la richiesta di immediato rientro tanto delle esposizioni di conto che dei finanziamenti accordati, questo ad avviso del Collegio non appare invero convincente, neppure potendosi ritenere concludente al riguardo la documentazione versata in atti dall'incolpato che, anzitutto, non offre univoco riscontro

della prospettata correlazione temporale tra iscrizione ipotecaria e revoca “immediata” dei fidi. Infatti. La lettera della “[OMISSIS] S.r.l.” (doc. 15 produzioni avv. [RICORRENTE] del 28.07.2021) è datata 12 gennaio 2017, quindi successiva di oltre un anno rispetto all’iscrizione risalente al 29.09.2015; anche la “Posizione Sintetica di rischio” (doc.16 produzioni avv. [RICORRENTE] del 28.07.2021) risale al febbraio 2017; ancora, la “Comunicazione di revoca e risoluzione dei rapporti-Richiesta di adempimento agli obblighi di pagamento” del Credit Agricole (doc. 5 produzioni avv. [RICORRENTE] del 27.11.2019) reca addirittura la data “settembre 2019”; da ultimo, il “Piano di rientro esposizione debitoria” accordato del Consorzio Agrario del Nordest Società Cooperativa (doc. 6 produzioni avv. [RICORRENTE] del 27.11.2019) riporta quale data di sottoscrizione il 26.04.2019. Tra l’altro, le affermazioni del ricorrente che l’iscrizione ipotecaria del settembre 2015 avrebbe determinato l’immediata revoca degli affidamenti da parte delle banche e la contestuale richiesta di rientro delle esposizioni e dei finanziamenti, e che il mancato tempestivo rientro dalle esposizioni avrebbe determinato la segnalazione dell’avv. [RICORRENTE] alla Centrale Rischi della Banca d’Italia che avrebbe precluso allo stesso l’accesso al credito bancario per dieci anni, risultano smentite dalla stessa documentazione versata dall’incolpato (doc. 7 produzioni del 27.11.2019) dalla quale risulta che in data 3.09.2019 lo stesso Credit Agricole ha accordato all’avv. [RICORRENTE] un finanziamento per € 15.000,00.

Appare poco credibile, peraltro, anche l’affermazione che l’errata dicitura riportata nel quadro “D” dell’iscrizione ipotecaria “*Provvedimento di assegnazione di immobile*” possa aver ingenerato negli istituti di credito la convinzione che il ricorrente fosse debitore della moglie di € 800.000, posto che la nota di trascrizione faceva espresso e specifico riferimento al titolo addotto a supporto dell’iscrizione e necessariamente ad essa allegato, e cioè la sentenza di separazione del Tribunale di Mantova n° [OMISSIS]/2013 del [OMISSIS].2013 che non disponeva alcuna assegnazione di immobile bensì e soltanto l’obbligazione a carico dell’avv. [RICORRENTE] di corresponsione a favore di moglie e figli di un assegno mensile di mantenimento di importo complessivo di € 1.634,00. Trattandosi di istituti di credito, e quindi di operatori professionali del settore bancario particolarmente qualificati, non sarebbe stato difficile per il cliente, per di più avvocato, fare chiarezza sul punto documentando l’origine, la natura e l’effettiva portata del debito cui accedeva la palesemente esorbitante iscrizione. Giova evidenziare, inoltre, che già in data 16 dicembre 2016, e dunque in epoca antecedente alle richieste di rientro come documentate in atti, era stato annotato il corretto titolo dell’obbligazione alimentare che la garanzia ipotecaria era destinata a presidiare. Non senza notare, infine, che uno degli ultimi documenti prodotti in sede dibattimentale dall’avv. [RICORRENTE], e cioè la sentenza del Tribunale di Mantova

del 25.11.2021 resa nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo da lui promosso nei confronti della [OMISSIS] s.n.c. di [OMISSIS] & C., dà conto di un contenzioso monitorio originato da un accordo transattivo non rispettato dall'avv. [RICORRENTE] risalente al 19.04.2016 ma relativo al mancato pagamento da parte di quest'ultimo di lavori eseguiti in suo favore nel periodo 2002-2016. Evidenza documentale quest'ultima che induce quantomeno a sospettare che la crisi finanziaria ed il deterioramento dei rapporti con gli istituti di credito ([OMISSIS] e [OMISSIS]) e con i fornitori ([OMISSIS] e [OMISSIS] snc) possa aver avuto origine, cause e tempistiche diverse da quanto dedotto dal ricorrente. Il quale neppure ha offerto alcun riscontro probatorio alle proprie allegazioni, rimaste mere enunciazioni, relativamente sia alla dedotta mancata riscossione delle fatture emesse dalla propria azienda agricola sia all'asserita accensione di un mutuo destinato all'adeguamento della propria abitazione alle esigenze della figlia [CCC]. Mentre palesemente strumentale e meramente suggestiva si rivela l'argomentazione, ripetutamente prospettata dall'incolpato per gettar discredito sulla moglie, che quest'ultima "poche settimane prima della separazione" per rendersi impossidente ed ottenere il mantenimento da parte del marito si era spogliata dell'appartamento di Firenze cedendolo ai propri genitori, atteso che detta alienazione avvenne in realtà nel 2004, dunque molti anni prima dell'avvio del giudizio di separazione promosso solo nel 2012. In disparte il fatto che i coniugi [RICORRENTE]-[AAA], come risulta dalla relativa sentenza del 2013, addivennero ad una separazione consensuale concordando in quella sede la misura del contributo al mantenimento della moglie e dei figli, Di contro, risulta provato il mancato adempimento da parte dell'avv. [RICORRENTE] alle proprie obbligazioni nei confronti della moglie e dei figli, vuoi perché ammesso dallo stesso incolpato quantomeno a far data dal giugno 2017 (piuttosto che dall'aprile 2016 come denunciato dall'esponente), vuoi perché circostanza risultante documentalmente siccome evincibile dalla già citata sentenza del Tribunale di Mantova resa in data [OMISSIS].01.2021 nel giudizio N° [OMISSIS]/2019 R.G., avente ad oggetto l'opposizione al precetto per € 27.853,35 notificato dalla [AAA] al marito il 19.12.2017 per crediti alimentari impagati, spese di giustizia e somme oggetto di condanna ex art. 709 *ter* c.p.c., documento versato in atti dall'odierno ricorrente (doc. n. 6 delle produzioni difensive per l'udienza collegiale del 28.06.2021), in base alla quale sentenza l'importo precettato dalla [AAA] nel dicembre 2017 viene riconosciuto essere dovuto per € 27.065,43, con esclusione del solo importo di € 787,92.

Tale documento, cui in ragione della provenienza va attribuita piena affidabilità, consente a questo Collegio, da un lato, di ritenere accertata e quindi di poter affermare la perduranza della condotta inadempiente quantomeno dal 2017, fino alla data di pronuncia della sentenza anzidetta (19.01.2021), da altro lato, di escludere la circostanza, già in precedenza

revocata in dubbio sotto diverso profilo, dell'asserito rapporto di causalità tra iscrizione ipotecaria e chiusura delle linee di credito e conseguente segnalazione alla Centrale Rischi della Banca d'Italia, avendo l'accertamento di tali fatti costituito oggetto di specifica domanda spiegata in quel giudizio (cfr. pag. 2, penultimo capoverso, della sentenza), disattesa dal Tribunale (cfr. il PQM, pag. 19). Così come pure la medesima sentenza ha dichiarato la non compensabilità dei crediti asseritamente vantati dal [RICORRENTE] nei confronti della moglie con i debiti per assegni di mantenimento, ed altresì ha escluso, rigettando la relativa domanda, la ricorrenza della dedotta, anche in sede di ricorso, "mora del creditore".

Quanto ai motivi del ricorso afferenti i capi di incolpazione sub 3) e sub 4), quest'ultimo ricondotto e ritenuto assorbito nel precedente, pacifica essendo la materiale commissione del fatto di danneggiamento da sempre ammessa dall'incolpato, circa la valutazione operata dal CDD della gravità della duplice condotta, commissiva quanto ad danneggiamento ed omissiva quanto al risarcimento dello stesso, e dell'irrelevanza della giustificazione addotta al riguardo dall'incolpato, ritiene il Collegio che il giudizio espresso in punto dalla Sezione giudicante meriti condivisione sia per le argomentazioni dalla stessa svolte in motivazione sia per le seguenti ulteriori ed integrative considerazioni. Quanto all'azione posta in essere dal prevenuto, essa si caratterizza per la particolare violenza con cui è stata perpetrata che non consente di ricondurla riduttivamente ad un semplice eccesso d'ira: l'avv. [RICORRENTE], premeditatamente munitosi di un martello, corpo contundente idoneo allo scopo, non solo ha frantumato tutti i finestrini della vettura della moglie, sia quelli mobili delle portiere anteriori e posteriori che quelli fissi, ma, come risulta dalla fattura delle relative riparazioni, ne ha anche sfondato il parabrezza ed il lunotto posteriore. Un comportamento caratterizzato dunque da particolare furia aggressiva, perpetrato con totale incuranza della presenza dei figli e delle conseguenze che ne sarebbero loro derivate, sia sotto il profilo del turbamento che l'assistere (da più o meno vicino poco importa) ad un simile episodio avrebbe più che prevedibilmente in loro provocato, sia per la totale indifferenza delle conseguenze pratiche di tale suo inconsulto gesto, *in primis* quella di privare la moglie per tutto il tempo necessario alle riparazioni (l'episodio è del 16 agosto, la fattura della [OMISSIS] è del 30 settembre) della vettura appositamente attrezzata con cui la [AAA] quotidianamente conduceva la figlia nella struttura [OMISSIS] dalla stessa frequentata, andando poi a riprenderla nel pomeriggio.

Con riguardo all'altro aspetto della condotta contestata, e cioè quello del mancato risarcimento del danno arrecato, in merito al quale il ricorrente assume di aver pagato quanto dovuto sia per i danni dell'auto che per la sanzione inflitta "*per compensazione con le condanne al risarcimento delle spese liquidate inflitte alla [AAA]*", pare condivisibile

l'affermazione del CDD che, di contro, ha ritenuto che ancora alla data della decisione tale ristoro non fosse intervenuto.

Sul punto giova richiamare una volta ancora la già citata sentenza del Tribunale di Mantova del 19.01.2021 dove, alle pagg. 17 e 18, si passano in rassegna le statuizioni dalle quale avrebbero tratto origine i pretesi contro crediti opposti dall'avv. [RICORRENTE] in compensazione: "... *trattasi in particolare di: 1) sentenza di questo Tribunale n. 175/17, recante condanna di [AAA] al pagamento della somma di € 3.027,83, doc. 8, a titolo di spese legali; 2) decreto ingiuntivo n. [OMISSIS]/17 del Giudice di Pace di Mantova, con condanna di [AAA] al pagamento della somma di € 1.242,12, quale compenso al CTU dr [OMISSIS]; 3) ordinanza collegiale di questo Tribunale n. [OMISSIS]/17, con condanna di [AAA] al pagamento della somma di € 1.927,50, a titolo di spese legali, (e così, complessivamente, ad un credito di € 6.257,40)*". Tale importo, di per sé comunque non sufficiente a coprire per intero le spese di riparazione della vettura (ammontanti, come da fattura della Carrozzeria [OMISSIS] s.r.l., ad € 6.896,91), va tuttavia decurtato della somma di € 3.027,83 relativa alla condanna alle spese portata dalla sentenza n° 175/17 del Tribunale di Mantova, pronuncia poi riformata proprio in punto di spese dalla Corte di Appello di Brescia che con la sentenza n° [OMISSIS]/2019 del [OMISSIS].09.2019 (prodotta dall'odierno ricorrente quale doc. n. 1 in sede di audizione avanti il Consigliere Istruttore del 27.11.2019) ha disposto "... *in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Mantova n. [OMISSIS]/2017, compensa interamente fra le parti le spese di primo grado, compensa interamente fra le parti le spese del presente grado*". E già sol per questo si riduce quasi del 50% il preteso credito asseritamente vantato dal ricorrente e da questi opposto in compensazione smentendo, almeno *in parte qua*, la fondatezza dell'addotta allegazione difensiva. Ma ciò che assume valenza dirimente in punto è quanto affermato dal Tribunale di Mantova sempre nella medesima sentenza alla successiva pag. 18 laddove, dopo aver richiamato il principio già espresso in sede di reclamo secondo il quale un credito derivante da una sentenza provvisoriamente esecutiva non è opponibile in compensazione perché tale titolo può subire modificazioni a seguito dell'impugnazione in corso, mentre l'operatività dell'effetto estintivo presuppone il definitivo accertamento del credito da opporre in compensazione, e quindi non può derivare da statuizioni provvisorie (per tutte Cass. Civ. 12.04.2011 n° 8338), afferma che "*Nel presente giudizio non vi è prova del passaggio in giudicato della sentenza n. [OMISSIS]/17 [come appena dedotto poi riformata in appello proprio in punto di spese, n.d.r.], né invero risulta prova analoga in relazione agli altri due titoli...*". Prova che non è stata offerta nemmeno nel giudizio avanti il CDD.

Ne consegue che anche il secondo rilievo disciplinare relativo alla condotta di danneggiamento, e cioè il mancato risarcimento del danno arrecato è da ritenersi provato e

sussistente ancora alla data della decisione impugnata. Altrettanto è a dirsi, per le medesime ragioni, quanto al ristoro del danno liquidato ex art. 709 *ter* c.p.c. relativo all'originario capo di incolpazione sub 4) assorbito in quello sub 3).

Resta infine da esaminare la richiesta di irrogazione della "minima sanzione" formulata dal ricorrente con riguardo al capo di incolpazione sub 3) "*tenuto conto del rapporto esasperante che si trascinava da anni tra il sottoscritto e la moglie*". Orbene, atteso che nei capi di incolpazione di cui l'avv. [RICORRENTE] è stato ritenuto responsabile è stata contestata la violazione degli artt. 9, 2° comma, 63 n. 1 e 64 n. 2 CDF, norma quest'ultima che prevede quale sanzione minima la sospensione per mesi due che è quella irrogata, la richiesta avanzata dal ricorrente deve intendersi implicitamente volta al riconoscimento della diminuente di cui all'art. 22, n. 3, lett. b). Ritiene in proposito questo Collegio che in considerazione della reiterazione e della perduranza delle condotte di mancato assolvimento delle obbligazioni assunte, nonché della oggettiva gravità dell'episodio di danneggiamento avuto riguardo sia alla particolare riprovevolezza del gesto sia alle modalità di commissione dello stesso, oltre che dell'acclarato mancato risarcimento dei danni da esso conseguiti, la sanzione irrogata dal CDD nel minimo edittale previsto per l'infrazione più grave (art. 64, n. 2 CDF) sia senz'altro adeguata e commisurata alla rilevanza disciplinare delle condotte contestate, siccome palesemente violative degli elementari doveri di probità, dignità e decoro cui deve attenersi l'avvocato anche al di fuori dell'esercizio del suo ministero ed alla conseguente compromissione della dignità della professione, dell'affidamento dei terzi, e più in generale dell'immagine e della credibilità della categoria quale entità astratta, e che, di contro, non ricorrano nel caso di specie le condizioni né soggettive né oggettive per la irrogazione di una sanzione più mite.

P.Q.M.

visti gli artt. 36 e 37 L. n. 247/2012 e gli artt. 59 e segg. del R.D. 22.1.1934, n. 37;

il Consiglio Nazionale Forense respinge il ricorso.

Dispone che in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma per finalità di informazione su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati riportati nella sentenza.

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 21 marzo 2024;

IL SEGRETARIO f.f.

f.to Avv. Federica Santinon

IL PRESIDENTE f.f.

f.to Avv. Patrizia Corona

Depositata presso la Segreteria del Consiglio nazionale forense,

oggi 13 Novembre 2024.

Copia conforme all'originale

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
f.to Avv. Giovanna Ollà

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
Avv. Giovanna Ollà